



Dott. Francesco Valente
Notaio

STATUTO

"ANPAS Comitato Regionale Puglia ODV" o in forma breve "ANPAS Puglia ODV"

1. Denominazione

E' costituito il Comitato Regionale ANPAS Puglia sotto la denominazione di "ANPAS Comitato Regionale Puglia ODV" o in forma breve "ANPAS Puglia ODV". Di esso fanno parte tutte le Pubbliche Assistenze associate ad ANPAS con sede legale nel territorio regionale della Puglia.

La denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo E.T.S. (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al R.U.N.T.S.

Allegato "B"

Raccolta n.7152

2. Natura giuridica e fondamenti del Comitato Regionale ANPAS Puglia

L'ANPAS Comitato regionale Puglia è articolazione di livello regionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (in forma breve ANPAS ODV), movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale delle Società di Pubblica Assistenza e di Pubblico Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane.

È scopo e missione istituzionale di ANPAS Comitato Regionale Puglia la costruzione di una società più giusta e solidale fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona attraverso l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, quale base della convivenza umana.

ANPAS Comitato Regionale Puglia partecipa agli obiettivi universali della pace, dell'educazione, del contrasto alla povertà, della sicurezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione e tutela dell'ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili.

Essa fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, dell'uguaglianza, del pluralismo, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi come tale quella prestata dalle persone in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

ANPAS Comitato Regionale Puglia è una organizzazione di volontariato e opera come articolazione di ANPAS Nazionale, rete associativa nazionale del Terzo settore ai sensi della legislazione vigente.

ANPAS Comitato Regionale Puglia e le sue associate si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione.

3. Sede

La sede legale dell'ANPAS Comitato Regionale Puglia è a Molfetta. Con delibera del Consiglio Regionale potrà essere variata la sede, purché la stessa sia all'interno della regione Puglia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. Simbolo

Il simbolo è la croce rossa, bianca e verde dell'ANPAS con la dicitura ANPAS PUGLIA.

Il Comitato Regionale vigila sull'utilizzo del simbolo da parte delle Associate nell'ambito della disciplina stabilita dagli organi nazionali dell'ANPAS.

5. Finalità ed attività

Il Comitato Regionale ANPAS Puglia è apartitico e aconfessionale; esso non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Sulla base dei principi e degli scopi dello statuto nazionale di ANPAS, il Comitato Regionale Puglia si propone di perseguire, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne e di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, mediante l'esercizio delle seguenti attività:

- rappresentare gli interessi comuni dei partecipanti a livello locale, nazionale ed internazionale, nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche, e di ogni altra organizzazione politica o sociale;
- incrementare la conoscenza sul territorio nazionale delle attività poste in essere dagli associati;
- valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, solidarietà e democraticità;
- favorire la interazione tra le partecipanti, organizzando congressi, incontri, corsi di formazione che consentano il reciproco scambio di idee e l'arricchimento reciproco;
- impegnarsi nel progetto comune di crescita sociale, morale e culturale, valorizzando il sostegno reciproco delle associazioni partecipanti;
- operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cittadinanza attiva e di ogni altro ente del Terzo settore che condivida le medesime finalità.

In particolare mediante lo svolgimento in ambito regionale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi della vigente legislazione:

- a) coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale nell'ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

- b) servizi strumentali alle associate e ad enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolte;
- c) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sanitario e sociale, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
- d) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali, sanitari e assistenziali;
- e) promozione, organizzazione e coordinamento della donazione di sangue ed organi;
- f) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività in tutti gli ambiti della protezione civile;
- g) promozione organizzazione e coordinamento delle attività mutualistiche gestite dalle associate, anche in forma associata tra loro, con la messa a disposizione di servizi sanitari, socio sanitari e sociali".
- h) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale custodito nell'archivio storico;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- l) promozione tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e di aiuto reciproco;
- m) attività internazionale e cooperazione allo sviluppo previo accordo con ANPAS nazionale secondo quanto previsto dall'art. 5 Statuto nazionale.

Come articolazione territoriale della rete associativa nazionale ANPAS, il Comitato Regionale ANPAS PUGLIA può prendere parte alle attività di: o) cura di procedure di adozione internazionale;

p) monitoraggio delle attività delle associate, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale, anche attraverso quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto nazionale;

q) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica, nei confronti delle associate.

Per il perseguimento delle proprie finalità, ANPAS Comitato Regionale Puglia può svolgere attività di raccolta fondi e attività diverse da quelle sopra indicate nei limiti e con i criteri consentiti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Può inoltre costituire e partecipare ad enti ed organismi locali, promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche

amministrazioni e con i soggetti privati.

Il ricavato delle sopraindicate diverse attività e raccolta fondi sarà interamente destinato allo svolgimento della attività sociale ed al perseguimento dei descritti fini associativi, senza lucro alcuno da parte dei singoli associati.

6. Associate

1) Possono essere associate al Comitato Regionale ANPAS Puglia le Organizzazioni di Volontariato che si ispirano ed operano in conformità ai principi di cui all'articolo 1 dello statuto nazionale di ANPAS, all'art.5 del presente statuto, e al codice etico di ANPAS.

2) Le associate non possono aderire ad altre reti associative nazionali. Le stesse possono aderire a reti regionali con le modalità stabilite dall'art.10 dello regolamento generale e purché le loro finalità non siano in contrasto con quelle di ANPAS

7. Affiliate

Sono affiliate ad ANPAS le organizzazioni con sede nel territorio della Puglia, senza scopo di lucro soggettivo, anche inter-associative e mutualistiche le quali, non avendo i requisiti per aderire ad ANPAS, ne condividano l'ispirazione e gli obiettivi generali.

Le affiliate presenti sul territorio regionale sono invitate, con solo diritto di parola (e senza diritto di voto), alle assemblee del Comitato Regionale.

Il Regolamento generale di ANPAS nazionale ed il Regolamento regionale, disciplinano le modalità di adesione, le condizioni di collaborazione e le eventuali forme di consultazione.

8. Partecipazione al movimento

Il Comitato Regionale ANPAS Puglia riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il Movimento che esso realizza.

I tesserati delle associate ANPAS possono costituire, nell'ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.

9. Requisiti delle associate

L'associata del Comitato Regionale ANPAS Puglia deve:

- Costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
- orientare il proprio impegno verso scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale, e culturale e all'affermazione dei valori di solidarietà popolare;
- Svolgere prevalentemente in favore di terzi una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 3 dello statuto nazionale ANPAS e all'articolo 5 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei volontari associati;
- Fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla Costituzione;

- Impostare la propria organizzazione sull'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- Stabilire i requisiti per l'ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, esplicitando diritti e doveri degli associati e i criteri di esclusione
- Utilizzare le proprie risorse prevalentemente a fini di solidarietà;
- Adottare il Codice Etico di ANPAS nei modi e nei termini previsti dal Regolamento generale.

10. Diritti delle Associate

Ogni associata, oltre ai diritti previsti dalla normativa vigente, ha diritto:

- di partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
- essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
- fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli
- esaminare i libri sociali previa istanza scritta indirizzata al presidente del Comitato il quale, nei successivi 15 giorni può limitarne l'accesso per motivate ragioni di riservatezza.

11. Doveri delle Associate

Le associate, oltre ai doveri previsti dalla normativa vigente, devono:

- rispettare le norme statutarie e regolamentari e le delibere del congresso nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;
- diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell'ANPAS sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;
- Indicare ed utilizzare la simbologia di ANPAS in aggiunta alla propria;
- versare le quote associative e i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti;
- consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista dall' articolo 8 dello statuto nazionale e versarne ad ANPAS nazionale l'importo entro i termini stabiliti;
- adottare uno standard di rendicontazione delle attività sulla base di un modello predisposto da ANPAS;
- sottoporsi ai controlli svolti da ANPAS in qualità di rete associativa nazionale, e dal Comitato Regionale ANPAS, quale articolazione territoriale della rete, così come previsto dalla nuova normativa.

12. Acquisizione e perdita della qualità di associata.

La qualità di associata ad ANPAS si acquista di diritto in seguito

alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Nazionale nei modi previsti dall'art. 12 dello Statuto nazionale.

La qualità di associata si perde:

- per recesso
- per morosità
- per esclusione
- per cessata attività o scioglimento

a) Recesso

la dichiarazione di recesso deve essere inviata al presidente nazionale e per conoscenza al presidente del Comitato Regionale. Essa acquista efficacia con la presa d'atto del Consiglio Nazionale;

b) Morosità

Il Presidente Regionale comunica al Presidente Nazionale la morosità dell'associata entro 60 giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal Consiglio Nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata

c) Esclusione

Nel caso in cui l'associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge e comunque qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all'ANPAS, il Comitato Regionale, ove necessario, prescrive alla associazione un protocollo di comportamento dando termine per adeguarvisi.

Trascorso inutilmente detto termine il Comitato Regionale trasmette gli atti alla Direzione Nazionale proponendo l'esclusione della associata.

La delibera di esclusione emanata dal Consiglio nazionale comporta la esclusione di diritto dell'associata anche dal Comitato Regionale

d) Cessata attività o scioglimento.

Accertata la cessazione dell'attività dell'associata per un periodo superiore ad un anno, o accertato l'avvenuto scioglimento dell'associata, il presidente del Comitato Regionale propone al Consiglio Nazionale la delibera di perdita della qualità di associata.

La delibera di perdita della qualità di associata emanata dal Consiglio nazionale comporta la cancellazione dell'associata.

13. Patrimonio

Il Comitato Regionale ANPAS Puglia ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo.

Esso è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli mobiliari pubblici e privati;
- c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la distribuzione degli utili in qualunque forma.

14. Entrate

Le entrate del Comitato Regionale ANPAS Puglia sono costituite da:

- a) quote annuali delle associazioni determinate annualmente dall'Assemblea del comitato;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi volontari di enti pubblici e privati;
- d) sovvenzioni;
- e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
- f) rimborsi spese derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale
- g) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dal Consiglio Regionale in accordo con le associazioni interessate;
- h) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- i) attività di raccolta fondi;
- j) proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali
- k) proventi derivanti da attività diverse secondo la normativa vigente;
- l) proventi derivanti dal rimborso per la fornitura di strumenti e materiali didattici.

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

15. Organi del Comitato

Sono organi del Comitato Regionale ANPAS Puglia ODV:

- a) L'Assemblea Regionale;
- b) Il Consiglio Regionale;
- c) Il Presidente Regionale;
- d) La Direzione Regionale;
- e) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti che opera quale Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS, ove la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria per legge;
- f) Il Collegio Regionale dei Probiviri;

Tutte le cariche, a eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo il Direttore sanitario (qualora non eletto fra i soci), sono gratuite. Ai membri sono rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività istituzionale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Regionale all'inizio del suo mandato.

16. Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è composta da un delegato per ogni associata. Le associate che abbiano un numero di soci superiore a 500 (cinquecento) hanno diritto ad un delegato in più ogni 500 (cinquecento) soci o frazione di 500 (cinquecento).

Non possono nominare delegati le associate che siano state sospese ai sensi del Regolamento Generale ANPAS o che, avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti.

Non possono altresì nominare delegati le associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all'articolo 8 dello statuto per l'anno precedente. Le Associazioni ammesse nell'anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.

L'assemblea viene convocata dal Presidente Regionale, nei casi previsti dallo statuto. Essa può venire convocata anche ogni qual volta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno e deve essere altresì convocata allorché ne venga fatta richiesta da almeno un quarto delle associazioni facenti parte del Comitato. La convocazione è effettuata dal Presidente regionale con lettera ordinaria e posta elettronica con avviso di ricevimento inviati alle Associate almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata. Le associate possono farsi rappresentare in assemblea da un'altra associata. La stessa associata non può rappresentare in assemblea più di una associata.

17. Assemblea ordinaria

L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo (completo di nota integrativa e relazione sulla gestione con la indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) e preventivo si tiene entro la fine del mese di aprile di ogni anno.

Il bilancio verrà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, una volta istituito.

Annualmente verranno pubblicati e tenuti aggiornati nel sito internet dell'associazione, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro, si provvederà a depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito e iscritta la rete e a pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e il Consiglio nazionale del Terzo settore e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'assemblea viene convocata altresì in occasione del Congresso Nazionale.

L'Assemblea Regionale:

- a) elegge e revoca il Consiglio Regionale il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o laddove sussistano gli obblighi di legge l'organo di controllo o il Revisore legale dei conti e il Collegio Regionale dei probiviri;
- b) approva il regolamento dei lavori assembleari, quello degli altri organi del Comitato Regionale e il regolamento elettorale;
- c) in prossimità del Congresso Nazionale elegge un consigliere nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per l'elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in sede di Congresso;
- d) sempre in prossimità del Congresso Nazionale nomina altresì, sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente, un delegato per i primi 2.500 (duemilacinquecento) soci, a cui si aggiunge un delegato ogni ulteriori 10.000 (diecimila) soci;
- e) approva i bilanci consuntivi e preventivi nonché il bilancio sociale del Comitato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- f) determina le quote annuali delle associate tenendo conto di quanto dovrà essere versato al livello nazionale;
- g) indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'ANPAS;
- h) delibera altresì sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- i) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione (purché non nello stesso giorno) qualora siano presenti almeno un quinto dei delegati.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente Regionale o in mancanza dalla persona designata dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate dal presidente ad un associato a meno che non siano assolve dal notaio.

18. Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei delegati. Essa delibera, con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, in ordine alle modifiche dello statuto del Comitato e allo svolgimento di attività diverse ai sensi dell'art.6 del CTS. Delibera inoltre in ordine al proprio scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Viene convocata e presieduta con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria.

19. Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto da 5 (cinque) a 21 (ventuno)

componenti. Tale numero si accresce in misura di un componente per ogni cinque nuove associate presenti sul territorio regionale. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico ANPAS e dalla mancanza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del Codice civile. Ciascun organismo provinciale di cui all'art. 25 del presente Statuto è rappresentato in Consiglio regionale da un consigliere nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 30 dello statuto nazionale.

Al fine di garantire in Consiglio Regionale una rappresentanza territoriale uniforme, l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla costituzione degli organismi provinciali e/o di zona in tutto il territorio regionale dove siano presenti Associate.

L'Assemblea Regionale approva un proprio Regolamento elettorale che garantisce la rappresentanza degli organismi provinciali e/o di zona qualora costituiti.

Il Consiglio Regionale dura in carica per quattro anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente Regionale o anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Regionale:

- a) elegge e revoca il Presidente;
- b) su proposta del Presidente, elegge e revoca il Vice-Presidente, e gli altri membri della Direzione di cui determina i poteri;
- c) nomina il Direttore sanitario del Comitato scelto anche fra non soci di un'associata.
- d) determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali;
- e) ha la gestione finanziaria del Comitato;
- f) propone all'assemblea straordinaria lo svolgimento dei tipi di attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'art.6 del CTS
- g) assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole associate;
- h) propone l'ammissione delle associazioni che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive
- i) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate;
- j) vigila sul permanere dei requisiti delle associate;
- k) delibera, qualora sia necessario, un periodo di affiancamento delle associate per le opportune verifiche del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 9 dello statuto nazionale e dell'art. 9 dello statuto regionale e per adottare eventuali azioni migliorative secondo modalità stabilite dal Regolamento Generale.
- l) prescrive, qualora sia necessario, protocolli di comportamento dando un termine cui adeguarsi: trascorso inutilmente tale termine, trasmette gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione;
- m) redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione ed il bilancio

preventivo;

n) promuove, d'intesa con le associate interessate, la costituzione di organismi provinciali e/o zonali.

o) su richiesta della Direzione nazionale esprime parere sulle deliberazioni concernenti la disciplina della utilizzazione del simbolo associativo, come previsto all'articolo 18, lettera q), dello Statuto nazionale.

p) delibera e pronuncia la decadenza dalle cariche come meglio indicato all'art. 25 del presente Statuto.

Una volta istituito il Registro unico del Terzo settore ed iscritta l'associazione, i consiglieri regionali dovranno, entro trenta giorni, chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, precisando a quali di essi è attribuita la rappresentanza e se la stessa è congiunta ovvero disgiunta.

20. Presidente Regionale

Il Presidente Regionale ha la direzione del Comitato che esercita con la collaborazione della Direzione Regionale e svolge le seguenti funzioni:

- a) è il legale rappresentante del Comitato Regionale Puglia;
- b) può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e arbitrale compresi gli Organismi di Mediazione;
- c) mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale;
- d) prende parte alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale;
- e) propone al Consiglio Regionale il nominativo del Vice Presidente e quelli dei componenti della Direzione Regionale;
- f) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

Il Presidente regionale dura in carica quattro anni.

21. Direzione Regionale

La Direzione Regionale è composta da tre a sette componenti fra cui il Presidente e il Vice-Presidente. Ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente, possono essere eletti componenti esterni al Consiglio Regionale in misura non superiore ad un terzo della composizione totale della Direzione. Dura in carica per quattro anni salvo decadenza del Presidente Regionale, del Consiglio Regionale o revoca.

Collabora con il Presidente Regionale nella sua attività ed attua i deliberati del Consiglio Regionale.

Cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.

22. Collegio Regionale dei Revisori dei Conti o Organo di Controllo

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

E' composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche

fra non soci di un'associata.

Dura in carica quattro anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.

Qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente il collegio dei revisori dei conti è sostituito dall'organo di controllo costituito ai sensi dell'art.30 del CTS e nominato con delibera dell'Assemblea Regionale. L'organo può essere, nel rispetto della vigente normativa, anche monocratico. I componenti dell'organo di controllo possono essere scelti anche tra persone non appartenenti alle associazioni aderenti.

Al verificarsi del superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del CTS, l'Assemblea procede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione.

Qualora sia nominato l'organo di controllo ed il medesimo sia costituito ai sensi della vigente normativa esso esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del CTS.

23. Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da tre a cinque componenti, che durano in carica quattro anni, e nella sua prima riunione elegge il presidente.

Esso delibera:

- a) sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle associate e dagli organi del Comitato;
- b) sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disciplinari pronunciati dal Consiglio Regionale.

24. Coordinamenti Provinciali e/o di zona

1) Al fine di garantire una rappresentanza territoriale uniforme, il Consiglio Regionale, istituisca coordinamenti provinciali e/o di zona, in accordo con le associate ivi operative

2) I coordinamenti sono articolazioni operative del comitato regionale Puglia e svolgono funzioni di coordinamento dell'attività delle associate nell'ambito territoriale di competenza;

3) I coordinamenti operano, nel rispetto ed in attuazione delle linee di indirizzo generale stabilite dal Consiglio Regionale, nelle aree della sanità, sicurezza sociale e della Protezione Civile e nei settori di intervento ritenuti opportuni dal Consiglio Regionale;

4) I coordinamenti sono composti da un rappresentante per ogni associazione presente nel territorio di riferimento;

5) Le associazioni eleggono un coordinatore che rappresenta il coordinamento nel Consiglio Regionale;

6) Il Coordinatore rappresenta, le esigenze delle associate agli Enti Istituzionali, fermo restando che la rappresentanza del Coordinamento e la stipula delle convenzioni sono comunque in capo al Comitato Regionale. Il coordinamento decade con la scadenza del mandato del Consiglio del Comitato Regionale.

25. Decadenza delle cariche

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li

ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti fatto salva l'appartenenza all'Organo di Controllo.

Decade dalla carica di Consigliere Regionale quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo. Decade altresì dalla carica di Consigliere Regionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto.

26. Scioglimento del Comitato

In caso di scioglimento dell'ente sarà nominato un liquidatore, scelto tra gli associati. Una volta esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere, i beni residui saranno devoluti ad ANPAS Nazionale secondo quanto previsto dall'art 36 dello statuto nazionale, purchè iscritto nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore una volta istituito ed in mancanza di ANPAS Nazionale sarà devoluto ad enti o associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque finalità di utilità sociale, ferma la applicazione dell'art. 9 del codice del Terzo settore a far tempo dalla operatività del Registro unico del Terzo settore ed a seguito della l'iscrizione dell'ente presso lo stesso.

27. Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto nazionale ed al Regolamento Generale dell'ANPAS, al Regolamento regionale, se redatto, e alle leggi e norme del codice del Terzo settore (D.lgs 117/2017 s.m.i.).

F.to: Domenico Galizia, Francesco Valente notaio, vi è il sigillo.



Dott. Francesco Valente
Notaio

Repertorio n.9648

Raccolta n.7152

VERBALE DI ASSEMBLEA
"ANPAS COMITATO REGIONALE PUGLIA"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di giugno
alle ore dieci e minuti zero

In Cellammare al Largo Castello N.6
ove richiesto.

Innanzitutto a me dott. **Francesco Valente**, notaio in Martina Franca con studio al Corso Italia n.24, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Taranto,

SI E' RIUNITA:

l'assemblea della ASSOCIAZIONE "ANPAS COMITATO REGIONALE PUGLIA", con sede in Molfetta alla Via San Domenico civico 36, c.f. 93043780720, iscritta al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato al n.665 presso la Regione Puglia in data 21 febbraio 2005, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) adeguamento statutario alle norme sugli Enti del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore);
- 2) deliberazioni inerenti e conseguenti.

È PRESENTE

- **GALIZIA Domenico** nato a Castellana Grotte il 10 febbraio 1961 (codice fiscale GLZ DNC 61B10 C134C) ed ivi domiciliato alla Via Polignano n.28/A in qualità di Presidente Regionale della suddetta associazione.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, io notaio do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale e per designazione dell'assemblea il Presidente Regionale e legale rappresentante **GALIZIA Domenico** il quale

CONSTATA E FA CONSTATARE

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto sociale;
- che sono presenti in proprio e per delega n.28 (ventotto) associati i cui dati sono riportati nel foglio delle presenze che al presente atto si allega sotto la lettera "A";
- che le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, vengono acquisite agli atti dell'associazione;
- che è presente il consiglio regionale nelle persone di:
 - **GALIZIA Domenico**, Presidente; **Simeone Giorgio** vice presidente, **Pasquale Pastore** consigliere, **Pasquale Rana** segretario, **Distaso Tommaso** consigliere;

ACCERTATA

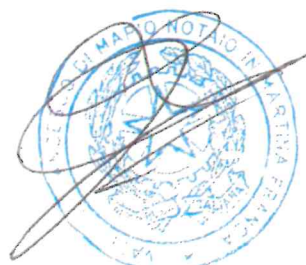
l'identità e la legittimazione dei presenti

Registrato a Taranto

il 02/07/2019

al n. 10537

Dott. Francesco Valente
NOTAIO



DICHIARA

validamente costituita ed atta a deliberare su quanto indicato all'ordine del giorno questa Assemblea in conformità a statuto ed a quanto disposto dall'art.101 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che è necessario a norma di legge adeguare lo statuto dell'associazione alle nuove norme in materia di Enti del Terzo Settore illustrandone il contenuto ai presenti e soffermandosi sulla necessità di inserire nella denominazione sociale l'acronimo "ODV" (Organizzazione di Volontariato).

Il Presidente precisa che una volta approvato detto statuto procederà al deposito dello stesso presso il Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato presso la Regione Puglia affinché una volta esistente ed operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore egli possa procedere alla richiesta di iscrizione di ufficio nel medesimo alle competenti autorità preposte ex lege.

L'assemblea, udite le argomentazioni del Presidente, dopo breve discussione, con voto orale, palese all'unanimità.

DELIBERA

1) di approvare lo statuto dell'associazione nella sua versione aggiornata ed adeguata alle norme sugli Enti del Terzo Settore (D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i. Codice del terzo Settore), statuto che qui si allega sotto la lettera "B".

Infine l'assemblea dà mandato al presidente ad espletare, relativamente al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato presso la Regione Puglia tutti gli adempimenti connessi il presente verbale autorizzandolo sin d'ora a porre in essere tutte le attività necessarie per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta esistente ed operativo.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e minuti cinquanta.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art.82 D.lgs 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura, e completato di mia mano su un foglio per due intere pagine e quanto sin qui della presente, e ne ho dato lettura alla parte che, dichiarandolo conforme alla sua volontà, lo approva e, con me notaio, lo sottoscrive alle ore undici e minuti zero.

F.to: Domenico Galizia, Francesco Valente notaio, vi è il sigillo.